

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA COMMISSIONE**
del 13 gennaio 2020

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 87 del 23.3.2020, pag. 1)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|--------------------|--|--------------------|------|-----------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione del 4 dicembre 2020 | L 60 | 24 | 22.2.2021 |

▼B

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/427 DELLA
COMMISSIONE**

del 13 gennaio 2020

**che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M1

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*ALLEGATO*

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

- (1) nella parte I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. In deroga al punto 1.1, sono consentiti la produzione di semi germogliati, a condizione che i semi siano biologici, e l'ottenimento di cespi di cicoria, anche mediante immersione in acqua tal quale.»;
- (2) nella parte II, punto 1.9.6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le colonie di api possono essere alimentate soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tal caso, le colonie di api sono alimentate con miele, polline, zucchero o sciroppi di zucchero, sempre biologici.»;
- (3) la parte III è così modificata:
 - a) al punto 3.1.2, è aggiunto il punto seguente:

«3.1.2.3. Produzione di novellame

Nell'allevamento larvale delle specie ittiche marine, possono essere utilizzati sistemi di allevamento (preferibilmente il “mesocosmo” o “allevamento in grandi volumi”). Tali sistemi di allevamento devono soddisfare i seguenti requisiti:

 - a) la densità di allevamento iniziale deve essere inferiore a 20 uova o larve per litro;
 - b) la vasca di allevamento larvale deve avere un volume minimo di 20 m³; e
 - c) le larve devono nutrirsi del plancton naturale che si sviluppa nella vasca, opportunamente integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna.»;
 - b) al punto 3.1.3.3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale.»